

La digitalizzazione delle informazioni sul trasporto merci

Aspetti normativi del Regolamento eFTI e del Protocollo addizionale della Convenzione e-CMR

Vincenzo Corbi Rappresentante per il MIT del gruppo di esperti sugli Atti Delegati eFTI





Roma, 06/12/2023 www.efti4eu.eu

La situazione sull'utilizzo di informazioni/documenti elettronici



nel trasporto di merci

<1%

Le operazioni di trasporto merci nell'Unione europea che avvengono prive di supporto cartaceo

Cause:

Sono presenti sistemi multipli e non interoperabili per lo scambio di documenti/informazioni elettroniche;

Quadro giuridico frammentato a livello internazionale, comunitario e nazionale;

➤ Differenti procedure amministrative tra le autorità dei vari Stati dell'Unione europea riguardo all'accettazione di documenti/informazioni elettroniche.

La situazione sull'utilizzo di informazioni/documenti elettronici



nel trasporto di merci

Conseguenze:

Costi e inefficienze per gli operatori del mercato internazionale del trasporto di merci;

Barriere al mercato unico;

> Barriere alla multimodalità.

La digitalizzazione dei documenti di trasporto in Italia adozione della eCMR – Riforma settoriale PNRR



La lettera di vettura elettronica (e-CMR)

Documento di trasporto previsto dal Protocollo addizionale del 2008 alla Convenzione del 19 maggio 1956

Hanno aderito 34 Stati, di cui 19 sono membri dell'Unione Europea



Non ha ancora aderito al Protocollo addizionale e-CMR, ma dallo scorso 19 Maggio ha avviato l'iter di adesione

❖ Lo schema di disegno di legge di adesione approvato dal Senato il 27 giugno è in attesa di approvazione da parte della Camera dei deputati

Iniziative legislative dell'Unione europea





2017 - 2018

Iniziative legislative per far sì che le politiche sulla mobilità riflettessero le priorità strategiche nei settori:

- Dell'innovazione
- Della decarbonizzazione
 - Della digitalizzazione

Il Regolamento eFTI





Regolamento (UE) 2020/1056 eFTI

Aspetti rilevanti:

- Impone alle autorità competenti degli Stati membri di accettare in formato elettronico le informazioni/documenti sul trasporto merci;
- L'esibizione della documentazione in formato elettronico da parte delle imprese è, al momento, facoltativa.

Obiettivo:

Realizzare un ambiente interamente digitale per lo scambio di informazioni nel settore dei trasporti di merci.

Ambito di applicazione del Regolamento eFTI



Le autorità competenti saranno tenute ad accettare informazioni o documenti elettronici esibiti dalle imprese per dimostrare l'osservanza di determinate prescrizioni previste in alcuni atti dell'Unione europea o del diritto nazionale, rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento eFTI.

Si tratta di informazioni/documenti previsti da specifiche disposizioni della normativa europea o nazionale che disciplinano:

- ❖ Le condizioni di trasporto per ferrovia, su strada e per vie navigabili;
- Il trasporto combinato di merci tra Stati membri;
- ❖ L'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;
- La spedizioni di rifiuti;
- Il trasporto interno di merci pericolose;
- La sicurezza dell'aviazione civile.

Regolamento eFTI



L'attuazione del regolamento è strettamente vincolato all'emanazione degli atti delegati e di esecuzione da parte della Commissione.

In particolare:

- ❖ Dell'atto delegato sull'interoperabilità dei dati (insieme di dati comuni eFTI e i sottoinsiemi di dati eFTI);
- ❖ Dell'atto delegato per incorporare nel regolamento i riferimenti alle disposizioni legislative nazionali;
- ❖ Dell'atto di esecuzione per l'accesso alle informazioni (in linea con procedure comuni);
- Gli atti di esecuzione per le piattaforme eFTI e per i fornitori di servizi eFTI;
- Gli atti delegati sulla certificazione delle piattaforme eFTI e dei prestatori di servizi eFTI

Timeline di attuazione del Regolamento eFTI



In vigore da
Agosto 2020

Si applica da
Agosto 2024

30 mesi dopo la data di entrata in vigore del primo degli atti delegati e di esecuzione

Giugno/Settembre 2026

Obbligo di accettare le informazioni e i documenti elettronici

Il **prossimo 19 dicembre** è prevista la votazione per l'approvazione dell'atto di esecuzione per l'accesso alle informazioni

Conclusioni



Dall'attuazione del regolamento 2020/1056 si prevedono benefici in termini di:

- Risparmi sui costi amministrativi e sulle ore annuali lavorate;
 - Servizi logistici più efficienti e innovativi;
 - Attività di controllo più efficiente e intelligente;
- Elaborazione di politiche più mirate grazie ad un migliore sistema statistico.

Dopo il 2029 la Commissione valuterà se introdurre o meno l'obbligatorietà per gli operatori di fornire le informazioni/documenti in formato elettronico.

L'obbligatorietà per gli operatori di utilizzare una piattaforma eFTI è stata comunque già prevista nella recente proposta di modifica della direttiva sul trasporto combinato.

Grazie!





DISCOVER MORE AT

www.efti4eu.eu





Disclaimer

The views represented in this document only reflect the views of the authors and not the views of the Directorate-General for Research and Innovation (DG RTD) of the European Commission. DG RTD and other European Commission Services are not liable for any use that may be made of the information contained in this document. Furthermore, the information provided "as is" and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user of the information uses it as its sole risk and liability.